

DEJALEX	Data: 18 Marzo 2013
Testata: Diritto 24	Professionisti coinvolti: Giovanna Bagnardi, Matteo Azzurro



Home > Avvocato d'Affari > Mercati e impresa - Corte di Giustizia UE: la diffusione via internet di programmi di emittenti televisive commerciali

Corte di Giustizia UE: la diffusione via internet di programmi di emittenti televisive commerciali

Giovanna Bagnardi, Avvocato, Matteo Azzurro, Dottore, Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

18 marzo 2013

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 07.03.2013, nella causa C-607/11, ha inteso chiarire la questione relativa alla "comunicazione al pubblico" via internet di programmi di titolarità di emittenti televisive commerciali da parte di altro soggetto terzo (diverso dai fornitori originari) che offre servizi di riproduzione in *streaming*.

Il rinvio pregiudiziale della *High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)*, viene presentato nell'ambito di una controversia tra le società *ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd e ITV Studios Ltd* ("Emittenti TV") da una parte, e *TV Catchup Ltd* ("TVC") dall'altra parte.

In generale, il contenuto dei programmi e i film diffusi dalle Emittenti TV sono protetti da diritto d'autore in base al diritto nazionale. Le Emittenti TV si finanziano per il tramite della pubblicità veicolate attraverso i programmi diffusi in TV.

TVC, offre servizi in *streaming* che consentono agli utenti di ricevere "in diretta", via internet, flussi di programmi televisivi gratuiti, compresi i programmi televisivi diffusi dalle Emittenti TV. Le condizioni che gli utenti privati di TVC devono accettare riguardano, tra l'altro, il possesso di una valida licenza televisiva e la limitazione dell'utilizzo dei servizi offerti da TVC al solo Regno Unito. Il sito internet di TVC dispone di un sistema di verifica del luogo in cui si trova l'utente al fine di poter negare l'accesso qualora non siano soddisfatte le condizioni imposte. I servizi offerti da TVC si finanziano altresì mediante la pubblicità, grazie a messaggi "pre roll" (trasmessi nel lasso di tempo che intercorre tra il login da parte dell'abbonato e il momento in cui questi inizia a ricevere il contenuto della trasmissione) o "in-skin" (all'interno della cornice del software di visualizzazione del programma che l'utente riceve sul suo apparecchio video, ma al di fuori dell'immagine del programma). Le pubblicità originarie contenute nei programmi televisivi e la loro consequenzialità vengono mantenute immutate e trasmesse all'utente come parte del flusso.

Le Emittenti TV decidono di agire in giudizio nei confronti di TVC, per violazione dei diritti d'autore relativi ai loro programmi e film, per effetto della comunicazione al pubblico che ritengono vietata dall'Articolo 20 della legge nazionale inglese in materia di diritto d'autore, design e brevetti (Copyright, Design and Patent Act 1988) e dall'Articolo 3, Paragrafo 1, della Dir. 2001/29/CE

In particolare, il Giudice del rinvio ha ritenuto che le sentenze 07.12.2006, SGAE (C-306/05) e del 13.10.2011 Airfield e Canal Digitaal (C-431/09 e C-432/09) non consentano di determinare con chiarezza se un soggetto terzo, quale TVC, realizzi mediante la propria attività una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’Articolo 3, Paragrafo 1, Dir. 2001/29/CE quando, pienamente consapevole delle conseguenze dei propri atti e al fine di attrarre pubblico per le sue trasmissioni e pubblicità, diffonda su internet programmi radiodiffusi a quel pubblico che avrebbe potuto accedere al segnale originale di radiodiffusione utilizzando a casa propria propri apparecchi televisivi o propri computer portatili.

Per tali motivi, la High Court of Justice ha sospeso il giudizio davanti a sé ed ha posto alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali al fine di stabilire se il diritto delle Emittenti TV di autorizzare o vietare la “comunicazione al pubblico” delle loro opere, ai sensi dell’Articolo 3, Paragrafo 1, Dir. 2001/29/CE si estenda, tra l’altro, al caso in cui un soggetto terzo (diverso dunque dal fornitore originario) offra un servizio grazie al quale i singoli abbonati presenti nell’area cui è destinata la trasmissione, e che potrebbero ricevere legalmente le trasmissioni su un apparecchio TV a casa propria, possano accedere ai server del soggetto terzo e ricevere il contenuto della trasmissione in *streaming*. Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre alla Corte di esprimersi sull’incidenza, relativamente alla prima questione del fatto che la ritrasmissione, quale quella di cui trattasi, venga finanziata dalla pubblicità (quindi dotata di carattere lucrativo) e venga effettuata da un soggetto terzo in posizione di concorrenza diretta con le Emittenti TV.

Con riguardo alla prima questione, il Giudice comunitario ha ricordato che in base alla Dir. 2001/29/CE, il diritto di comunicazione al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione, inclusa la radiodiffusione, e che l’autorizzazione dell’inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico. La Corte ha ritenuto che, quando una determinata opera sia oggetto di molteplici “usi”, ogni trasmissione o ritrasmissione di tale opera, mediante uno specifico mezzo tecnico, debba, in linea di principio, essere autorizzata individualmente dal suo autore. Di conseguenza, dato che la messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione via internet di una radiodiffusione televisiva terrestre risulta effettuata mediante uno specifico mezzo tecnico, diverso da quello della comunicazione originale, essa deve essere interpretata come comunicazione” ai sensi della Dir. 2001/29/CE e, in quanto tale, la ritrasmissione è soggetta all’autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse.

Quanto alla nozione di “pubblico”, la Corte ha affermato che occorre tener conto dell’effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali e che, al riguardo, è rilevante sapere quante persone hanno accesso contestualmente e successivamente alla medesima opera. Dal momento che la ritrasmissione delle opere via internet riguarda l’insieme indeterminato, ma sicuramente considerevole, delle persone residenti nel Regno Unito che abbiano una connessione Internet e che affermino di possedere in tale Stato una licenza televisiva, la ritrasmissione rende le opere protette effettivamente comunicate ad un pubblico ai sensi della Dir. 2001/29/CE.

La Corte relativamente al primo quesito pregiudiziale ha pertanto dichiarato che la nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della Dir. 2001/29/CE deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre **(i)** che sia stata effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale; **(ii)** mediante un flusso internet messo a disposizione degli abbonati di tale soggetto che possono ricevere tale ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo; **(iii)** sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e possano riceverla legalmente su un apparecchio televisivo.

Da ultimo, sul secondo quesito pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che, nella risposta al primo quesito, non incide né il fatto che la ritrasmissione sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo, né il fatto che la ritrasmissione sia effettuata da un soggetto che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.